

CITTA' DI MENDICINO

Provincia di Cosenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA-AVV.RA

N° 132	OGGETTO: deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 28.10.2021. Incarico professionale ed impegno di spesa. CIG 7EB33D234A.....
DATA 09-11-2021	

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di Novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA-AVV.RA

Premesso

che il Consorzio Valle Crati con nota pec del 5.6.2017, assunta al protocollo generale del Comune di Mendicino il 6.6.2017 al numero 6303, ha comunicato il Provvedimento n. 27 del 10.5.2017 avente ad oggetto FISIA ITALIMPIANTI s.p.a./Consorzio Valle Crati. Delibera del 7.3.2017 del Commissario ad Acta nominato con decreto prefettizio n. 4521/13.4/GAB del 20.1.2017 in adempimento alla decisione del TAR Calabria – Catanzaro n. 205/2016 del 2.2.2016 e delle successive ordinanze n. 1940/16 e n. 55/17. Esecuzione e ripartizione quote;

che il suindicato provvedimento consortile si riferisce ad un debito vantato dalla FISIA ITALIMPIANTI spa relativo al periodo agli anni 2000- 2015, durante il quale il Consorzio Valle Crati si e' avvalso anche di tale Societa' in merito alla gestione ed alla erogazione dei servizi di smaltimento reflui, smaltimento RSU e raccolta differenziata in favore del Comune di Cosenza;

ch il provvedimento in questione accolla al Comune di Mendicino un debito di € 145.204,53;

che, invero, dagli atti d'ufficio, non si rileva il suddetto presunto debito, atteso, tra l'altro, che, per come specificato nell'impugnando provvedimento, unico debitore e' il Comune di Cosenza, in ogni caso non per il suindicato ammontare di € 145.204,53;

che, infatti, solo poche zone del Comune di Mendicino sono collettate agli impianti consortile, con residenti circa il 25% della popolazione complessiva;

che, inoltre, il Consorzio Valle Crati non ha fornito e non fornisce alcun altro tipo di servizio al Comune di Mendicino, al di fuori, per come detto, della depurazione delle acque reflue solo per poche zone collettate agli impianti consortile, con residenti circa il 25% della popolazione complessiva;

che, dipoi, il Comune di Mendicino ha versato e versa per il servizio di depurazione delle acque alle ditte che man mano si sono aggiudicate il servizio da parte del Consorzio Valle Crati il saldo delle relative fatture che man mano vengono recapitate allo stesso Comune di Mendicino;

che, pertanto, e' stato ritenuto utile, necessario ed opportuno impugnare il provvedimento n. 27 del 10.5.2017 dell'Ufficio Amministrativo del Consorzio "Valle Crati",

comunicato con nota pec del 5.6.2017, assunta al protocollo generale del Comune di Mendicino il 6.6.2017 al numero 6303 e/o ogni altro atto ad esso propedeutico e/o relativo e/o connesso e/o conseguente;

che, vista la specificita' della materia ed atteso che il responsabile del servizio legale e' impegnato in altri adempimenti quale responsabile del settore amm.vo, nello stabilire l'impugnazione in giudizio avverso il provvedimento n. 27 del 10.5.2017 dell'Ufficio Amministrativo del Consorzio "Valle Crati" ricevuto a mezzo pec il 6.6.2017 al protocollo n. 6303 e/o ogni altro atto ad esso propedeutico e/o relativo e/o connesso e/o conseguente, è stato autorizzato a provvedere alla nomina di un difensore esterno, secondo la normativa vigente

in materia, demandando tutti gli atti consequenziali, per il formale impegno della spesa derivante dalla presente proposta, al Responsabile del Settore Amministrativo -, cui fa riferimento il pertinente Capitolo di spesa; che, all'uopo, veniva incaricato l'avv. Vittorio Cavalcanti del Foro di Cosenza; che il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1772/2021 del 6.8.2021 ha rigettato la domanda inoltrata dal Comune di

Mendicino;

che, invero, il Consorzio Valle Crati spa ha svolto in favore degli enti aderenti, servizi di smaltimento rifiuti, raccolta differenziata e smaltimento reflui per il periodo compreso tra l'anno 1998/2000, avvalendosi della società Castalia spa, divenuta poi Fisia Italimpianti spa (da qui in poi indicata come Fisia);

che il Comune di Cosenza, peraltro Comune capo bacino e maggiore fruitore del servizio in questione, ha versato solo una parte del corrispettivo dovuto per i servizi resi dall'affidataria Fisia, rifiutandosi di regolarizzare la propria esposizione debitoria nei confronti del Consorzio;

che il mancato pagamento del Comune di Cosenza, "unico debitore" dei costi per i servizi resi dal Consorzio ha ingenerato così un consistente e rilevante contenzioso legale scaturito in un procedimento arbitrale all'esito del quale, in data 19 giugno 2007, è stato emesso il lodo arbitrale che ha condannato il Consorzio Valle Crati al pagamento in favore di Fisia (già Castalia spa) della somma di € 2.2413.11,88, maggiorata di interessi al tasso legale, nonché del maggior danno determinato nella misura del 5% dal 04/07/2001 fino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo dei corrispettivi (non ancora pagati atteso l'omesso corrispondente pagamento del comune consorziato Comune di Cosenza);

che, per l'ottemperanza del suddetto lodo arbitrale, divenuto poi definitivo a seguito di sentenza della Corte d'Appello, FISIA ha adito il TAR Calabria di Catanzaro per la nomina di un Commissario ad acta, che ha disposto, in sostanza, l'obbligo per il Consorzio Valle Crati di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie, sicché a seguito delle determinazioni del Commissario (Delib. Commissario del 07/03/2017);

che, a seguito di ciò, l'ufficio amministrativo del Consorzio ha proceduto al riparto dell'importo di €. 4.769.713,60, quale debito maturato nei confronti della società FISIA ITALIMPIANTI s.p.a., tra i Comuni che hanno fatto parte del Consorzio Valle Crati dal 2000 al 2015, secondo le modalità indicate nella Tabella Allegato A al Decreto n.27 del 10/5/2017;

che, dalla Tabella, Allegato A al Decreto Consortile n.27 del 10/5/2017, emerge che al Comune di , spetterebbe, quale quota parte del citato debito del Consorzio, l'importo di €. 145.204,53;

che tutti gli atti inerenti la predetta vicenda contenziosa e di seguito sintetizzati (Deliberazione Prefettura Cosenza – Prot.17458 del 7/3/2017, del Commissario ad acta Dott. Domenico Giordano; successivo Decreto n.27 del 10/5/2017 dell'Ufficio Amministrativo Del Consorzio Valle Crati a firma del Direttore Generale e del Segretario ff.; "Tabella Allegato A" al detto Decreto n.27 del 10/5/2017 del Direttore Generale dell'Ufficio Amministrativo del Consorzio Valle Crati; nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ed in particolare, delibera del Cda del Consorzio Valle Crati del 13 marzo 2017), sono stati tempestivamente impugnati nelle sedi giudiziarie deputate perché ritenuti ingiusti e lesivi dei diritti del Comune di Mendicino, il quale, per come si pretenderebbe illegittimamente ed ingiustamente, con i predetti atti, potrebbe trovarsi a rispondere di pagamenti per servizi mai ricevuti a cui era estraneo o comunque per servizi già pagati e non rimborsati da altri fruitori (vedi Comune di Cosenza). In particolare, è attualmente pendente presso la Sez. V, sede giurisdizionale del Consiglio di Stato, il giudizio d'appello proposto per la riforma della sentenza n. 1676 /2017 depositata in data 02.11.2017 dal Tar Calabria di Catanzaro, Sez. Seconda, nella parte in cui è stata affermata la legittimità degli atti compiuti dal Commissario ad acta. Detto giudizio trova fondamento nell'esigenza di affermare l'erroneità delle decisioni assunte dal Commissario nella parte in cui lo stesso ha delegato il Consorzio alla ripartizione degli oneri di sentenza FISIA su tutti i Comuni aderenti al Consorzio. In sostanza ed in altri termini, il Commissario, pur sottolineando che la verifica del quantum dovuto da ciascun Comune andava effettuata tenendo conto di quanto da ciascuno versato, e pur evidenziando che il Comune di Cosenza è "unico debitore", ha poi contraddittoriamente incaricato il Consorzio di procedere ad un riparto; riparto privo di senso attesa l' "unicità del debitore", ovvero del Comune di Cosenza; .

che, quanto all'aspetto relativo alla ripartizione del debito fra i Comuni, lo stesso Tar di Catanzaro, con la medesima sentenza, ha chiarito che gli atti del Consorzio non sono atti autoritativi, né meramente esecutivi delle disposizioni del Commissario ad acta, in quanto il Consorzio ha assunto determinazioni di sua esclusiva pertinenza (sui Comuni da coinvolgere nel riparto e sulle quantificazioni del riparto) che sicuramente, per loro natura, non possono ritenersi coperte dal giudicato;

che ci si trova di fronte, secondo il Tar di Catanzaro, ad atti propri del Consorzio (non autoritativi ed esecutivi) contestabili in pieno dinanzi al Giudice Ordinario, davanti al quale potrà essere fatta valere, senza alcuna preclusione o limitazione, la non dovutezza della somma pretesa dal Consorzio;

che quanto statuito dal Tar Calabria di Catanzaro ha consentito di proporre davanti il Tribunale civile di Cosenza, nel giudizio iscritto al numero di RG 3440/2018, tutte le contestazioni e censure avverso la predetta ripartizione operata dagli uffici del Consorzio con decreto n. 27 del 10 maggio 2017 e con la relativa Tabella allegata A e, di sostenere, che il Comune non è tenuto al pagamento di alcunchè per la vicenda in questione;

che, per completezza espositiva, si citano alcuni dei motivi di diritto posti a base delle contestazioni proposte dalla difesa legale dell'ente comunale e sinteticamente qui appresso trascritte: "NULLITA' PER DIFETTO ASSOLUTO DI

ATTRIBUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 114 CPA E DEI PRINCIPI DISCIPLINANTI IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA E DEI POTERI DEL COMMISSARIO AD ACTA IN SENSO AD ESSO NOMINATO. VIOLAZIONE SENTENZA TAR CALABRIA N. 205/2016, INCOMPETENZA, VIOLAZIONE ORDINANZA TAR CALABRIA N. 56/17 DEL 12 GENNAIO 2017”, VIOLAZIONE SENTENZA TAR CALABRIA N. 205/2016 ED ORDINANZE TAR CALABRIA N.1940/2016 E N 56/17 RESE IN SEDE DI OTTEMPERANZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI RELATIVI AI LIMITI SOGGETTIVI DEGLI EFFETTI DI UN GIUDICATO. VIOLAZIONE DLGS N. 267/2000 ED IN PARTICOLARE ARTT 31 E 194”, “INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLOGICITA’, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ DEI CONSORZIATI NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO E DI RESPONSABILITA’ TRA CONSORZIATI. VIOLAZIONE ARTT 31 E 114 DLGS N. 267/2000.

2)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 10 STATUTO CONSORZIO VALLE CRATI VIGENTE RATIONE TEMPORIS ED ARTICOLO 40 NUOVO STATUTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE N. 1 DEL 15/6/2015.”, “VIOLAZIONE ARTT. 51, 15,17,40. NUOVO STATUTO”, “CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DELLA PRESUPPOSTA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE DEL 7 MARZO 2017. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.”, “DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA’. AZIONE AMMINISTRATIVA PERPLESSA E CONTRADDITTORIA. VIOLAZIONE DELLA PRESUPPOSTA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE DEL 7 MARZO 2017”,“MANCATA COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE ARTT. 7 E SS L. N. 241/90”;

che, è opportuno segnalare, il contenzioso in essere contro il Consorzio ha interessato altri Comuni della Provincia di Cosenza oltre di Mendicino, con l’affermazione allo stato di un orientamento sfavorevole sui giudizi introdotti (vedi sentenze a Comune di San Giovanni in Fiore, Spezzano della Sila, Celico ed altre) da parte del Tribunale di Cosenza;

che, tuttavia, anche considerando i precedenti giurisprudenziali citati, deve osservarsi che in fattispecie uguale a quella oggetto delle pronunce citate, la Corte d’Appello di Catanzaro con ordinanza del 22.9.20, nel procedimento RG 2309/2019, ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza emessa da codesto Tribunale, affermando, tra l’altro, sotto il profilo del fumus, la non applicabilità della nuova stesura dell’art. 40 dello statuto;

che tale ultima circostanza costituisce prova evidente di una più che apparente debolezza motivazionale delle decisioni del Giudice di Cosenza;

che il difensore del Comune di Mendicino nel giudizio de quo, nel comunicare la sentenza di che trattasi, ha valutato opportuna la proposizione dell’impugnativa avverso la sentenza in esame;

che, pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 28.10.2021, e’ stato ritenuto utile, necessario ed opportuno proporre appello avverso la sentenza de qua, autorizzando il responsabile dell’area segreteria-avv.ra a confermare l’incarico all’avv. Vittorio Cavalcanti del Foro di Cosenza;

che, quindi, e’ necessario impegnare la somma di € 2.000,00, oltre accessori, per l’assunzione della difesa di cui sopra;

che ci si dovrà attenere alla normativa vigente ed in particolare a quanto previsto dall’Art. 9 della Legge n. 27/2012, recante la conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 1 del 2012 “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e conseguentemente dovrà rendere noto il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e che, in ogni caso, la misura del compenso previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e deve essere contenuta nei parametri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 10.03. 204 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 02.04.2014 con il quale è stato adottato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

che il legale incaricato, al momento di accettazione del presente incarico, dovrà sottoscrivere il presente atto di determinazione, a valere quale convenzione tra le parti, contenente le seguenti dichiarazioni:

- 1) l’inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico da conferire;
- 2) di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Mendicino per tutta durata del rapporto professionale instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati;

Di dare atto che la procura ad litem verrà sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente ai sensi di legge;

che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

che contestualmente all'invio per la pubblicazione del presente atto, che assolve agli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, viene garantita, con cadenza annuale, dal personale incaricato, la pubblicità dei procedimenti adottati, ai sensi del d. lgs. n. 163/2006;

che, inoltre, si dichiara l'insussistenza, a proprio carico, di ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 62/2013

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 21.10.2010.

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella legge n. 102/2009, che il seguente programma dei pagamenti, derivante dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica,

DETERMINA

Di incaricare Vittorio Cavalcanti, nato a Cosenza il 9.7.1951, con studio legale in Cosenza alla via E. Cristofaro, 57, C.F. CVLVTR51L09D086S, acche' tuteli e difenda gli interessi del Comune di Mendicino nella proposizione dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1172/2021 del 28.10.2021.

Di impegnare, all'uopo, la somma di € 2.000,00, oltre accessori.

Di stabilire che il legale incaricato, al momento di accettazione del presente incarico, dovrà sottoscrivere il presente atto di determinazione, a valere quale convenzione tra le parti, contenente le seguenti dichiarazioni:

- 1) l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico da conferire;
- 2) di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Mendicino per tutta durata del rapporto professionale instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati;

Di dare atto che la procura ad litem verrà sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente ai sensi di legge;

Di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

AREA SEGRETERIA - AVVOCATURA

Data 08-11-2021

IL RESPONSABILE
Avv. Antonio Filippelli

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria.

Data 08-11-2021

IL RESPONSABILE
Dott. Mario Babino

UFFICIO PUBBLICAZIONI

La determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 10-11-2021 per quindici giorni consecutivi, registrata al numero riportato all'atto della pubblicazione all'albo.

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE

